

XI LEGISLATURA
UFFICIO DI PRESIDENZA
Delibera n. 200

Estratto del processo verbale della seduta n. 54 del 9 dicembre 2014

Oggetto: Convenzione con Insiel Spa per servizi di assistenza informatica, sviluppo software, conduzione e gestione di infrastrutture, gestione documentale e forniture di beni informatici. Autorizzazione alla stipula.

Presiede il Presidente Franco Iacop

Sono presenti:

il Vice Presidente Paride Cargnelutti

i Consiglieri Segretari Emiliano Edera
Daniele Gerolin
Bruno Marini
Claudio Violino

E' assente:

il Vice Presidente Igor Gabrovec

Assistono:

il Segretario generale Augusto Viola
il Vice Segretario generale Gabriella Di Blas
il Dirigente del Servizio Affari generali Antonio Feruglio

Verbalizza il Dirigente del Servizio Affari generali

Convenzione con Insiel Spa per servizi di assistenza informatica, sviluppo software, conduzione e gestione di infrastrutture, gestione documentale e forniture di beni informatici. Autorizzazione alla stipula.

- omissis -

L'Ufficio di Presidenza,

CONSIDERATO:

- che con l'approvazione definitiva del piano triennale 2014-2016, avvenuta con deliberazione della Giunta regionale n. 2277 del 29 novembre 2013 ai sensi dell'art. 9, comma 4, della legge regionale 9/2011 è decaduto l'Accordo Quadro n. 8655 del 28 dicembre 2005 e pertanto oggi le attività tra Insiel e Regione autonoma Friuli Venezia Giulia sono regolate dal "Disciplinare per l'affidamento in house delle attività relative allo sviluppo e gestione del Sistema Informativo Integrato Regionale e delle infrastrutture di telecomunicazione", approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 667 dell'11 aprile 2013;

- che con la delibera n. 1796 del 3 ottobre 2014 è stato modificato l'art. 14, comma 1, del Disciplinare approvato con la predetta deliberazione della Giunta regionale n. 667/2013, sostituendo le parole "gli uffici dell'Amministrazione regionale e il Consiglio regionale" alle seguenti "Direzioni centrali regionali", al fine di indicare le parti contraenti legittimate all'interno del rapporto "in house";

CONSIDERATO che, con propria generalità n. 2623 dd. 26.11.2008, la Giunta regionale ha invitato tutte le direzioni ed ogni altro ente, azienda o agenzia regionale di diritto pubblico ad affidare direttamente ad Insiel Spa la fornitura di beni e servizi rientranti nel suo oggetto sociale, in quanto società in house che dal punto di vista sostanziale costituisce parte integrante della struttura organizzativa della Regione, detenendo quest'ultima la totalità delle azioni di Insiel Spa ed esercitando sulla stessa un controllo analogo a quello esercitato sulle proprie strutture;

ATTESO che, per il funzionamento della struttura consiliare, si rende necessaria l'acquisizione dei servizi di assistenza informatica, sviluppo software, conduzione e gestione di infrastrutture, gestione documentale e forniture di beni informatici per il periodo che va dalla sottoscrizione della stessa al 31.12.2022;

CONSIDERATO che l'erogazione dei servizi di cui sopra rientra nell'oggetto sociale di Insiel Spa;

RITENUTO, pertanto, di autorizzare la stipula di una convenzione con Insiel Spa per la fornitura dei servizi di sviluppo e di conduzione del Sistema Informativo del Consiglio regionale per il periodo che va dalla sottoscrizione della stessa al 31.12.2022;

VISTO l'allegato schema di convenzione per servizi di assistenza informatica, sviluppo software, conduzione e gestione di infrastrutture, gestione documentale e forniture di beni informatici per il periodo che va dalla sottoscrizione della stessa al 31.12.2022, che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

RITENUTO di approvare il suddetto schema di convenzione;

VISTO l'articolo 9 del Regolamento interno del Consiglio regionale;

all'unanimità

delibera

di autorizzare la stipula di una convenzione con Insiel Spa per la fornitura dei servizi di assistenza informatica, sviluppo software, conduzione e gestione di infrastrutture, gestione documentale e forniture di beni informatici per il periodo che va dalla sottoscrizione della stessa al 31.12.2022, come da allegato schema di convenzione che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

Il Servizio affari generali è incaricato di provvedere agli atti conseguenti al presente provvedimento.

- omissis -

IL PRESIDENTE
Franco Iacop

IL SEGRETARIO GENERALE
Augusto Viola

IL VERBALIZZANTE
Antonio Feruglio



**CONVENZIONE PER SERVIZI DI ASSISTENZA INFORMATICA, SVILUPPO SOFTWARE,
CONDUZIONE E GESTIONE DI INFRASTRUTTURE, GESTIONE DOCUMENTALE E
FORNITURE DI BENI INFORMATICI**

tra

il Consiglio Regionale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, con sede in Trieste, piazza Oberdan 6, codice fiscale 80016340327, nella persona del DOTT. AUGUSTO VIOLA, Segretario generale, domiciliato per la carica presso la sede del Consiglio regionale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, Piazza Oberdan 6, di seguito denominato "Consiglio";

e

INSIEL — Informatica per il Sistema degli Enti Locali S.p.A. con socio unico di seguito denominata "Società", con sede legale e domicilio fiscale in Trieste, via San Francesco 43, capitale sociale Euro 17.766.250,00 (diciassettemilionisettescentosessantaseimiladuecentocinquanta/00), interamente versato, codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Trieste 00118410323, nelle persone di dott.ssa SAVERIA SGRO nata a Palmanova (Udine) il 7 (sette) aprile 1962 (millenovecentosessantadue), domiciliata per la carica presso la Società di cui infra, codice fiscale SGR SVR 62D47 G2840 e dott. ADRIANO MARCOLONGO nato a Cadoneghe (Padova) il 10 (dieci) aprile 1956 (millenovecentocinquantasei), domiciliato per la carica presso la Società di cui infra, codice fiscale MRC DRN 56D10 B345N, in qualità di Consiglieri di Amministrazione, muniti in via congiunta - in forza della delibera del Consiglio di Amministrazione di data 7 ottobre 2014 - di poteri

di firma sociale e legale rappresentanza della “INSIEL – Informatica per il Sistema degli Enti Locali S.p.A.”

PREMESSO

1. che con l’approvazione definitiva del piano triennale 2014-2016, avvenuta con deliberazione della Giunta regionale n. 2277 del 29 novembre 2013 ai sensi dell’art. 9, comma 4 della legge regionale 9/2011 è decaduto l’Accordo Quadro n. 8655 del 28 dicembre 2005 e pertanto oggi le attività tra Insiel e Regione autonoma Friuli Venezia Giulia sono regolate dal "Disciplinare per l'affidamento in house delle attività relative allo sviluppo e gestione del Sistema Informativo Integrato Regionale e delle infrastrutture di telecomunicazione" approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 667 di data 11 aprile 2013;
2. che con la deliberazione della Giunta regionale n. 1796 del 3 ottobre 2014 è stato modificato l’art. 14 comma 1 del Disciplinare approvato con la predetta deliberazione della Giunta regionale n. 667/2013, sostituendo le parole “gli uffici dell’Amministrazione regionale e il Consiglio regionale” al posto delle parole “Direzioni centrali regionali”, al fine di indicare le parti contraenti legittimate all’interno del rapporto “in house”;
3. che la presente Convenzione è stipulata relativamente ai servizi di sviluppo e di conduzione del Sistema Informativo del Consiglio regionale per il periodo che va dalla sottoscrizione della stessa al 31.12.2022;

si conviene e stipula quanto segue

ARTICOLO 1

(Oggetto)

1. La presente Convenzione ha per oggetto i seguenti servizi:

- a) **servizio di assistenza e consulenza professionale informatica:** attività di assistenza hardware e software e di supporto informatico "on site" e consulenza professionale;
- b) **sviluppo software:** attività di sviluppo applicazioni, prodotti, servizi e strumenti di comunicazione interna ed esterna, specifici per il Consiglio;
- c) **servizio conduzione e gestione di infrastrutture:** attività di assistenza tecnica per la gestione degli impianti elettronici connessi al funzionamento dell'attività consiliare;
- d) **servizio di gestione documentale:** stampa e fotoriproduzione digitale, digitalizzazione, archiviazione fisica digitale, custodia e conservazione a norma di documenti;
- e) **forniture di beni informatici:** fornitura in locazione operativa di apparecchiature informatiche tecnologicamente avanzate.

ARTICOLO 2

(Durata)

1. La presente Convenzione ha decorrenza dalla data di sottoscrizione della stessa e scadrà il 31 dicembre 2022.

ARTICOLO 3

(Modalità di attivazione dei servizi)

1. Insiel, per ogni tipologia di nuovo servizio richiesto o autonomamente presentato, fornirà una proposta contenente la descrizione del medesimo, le modalità di erogazione, i tempi di attivazione ed attuazione nonché i relativi costi che il Consiglio dovrà sostenere. Qualora l'erogazione del servizio presupponga l'acquisizione di materiali e prodotti da fornire in uso al Consiglio, Insiel

predisporrà inoltre specifico ed ulteriore paragrafo contenente le caratteristiche tecniche dei materiali e prodotti che intende acquisire.

2. Il Consiglio provvederà ad analizzare le proposte di cui al comma precedente, valutando se siano di proprio gradimento e sottoponendole ad una autorizzazione da parte del Servizio competente in materia di ICT ed e-government dell'Amministrazione regionale.
3. L'affidamento di ciascun servizio sarà formalizzato mediante scambio di corrispondenza commerciale.
4. Le richieste di nuovi servizi dovranno prevedere di comune accordo, una stima dei tempi di realizzazione (elapsed time) in modo da rispettare le priorità delle attività già in essere per l'Amministrazione regionale.
5. Insiel avvierà i servizi e le acquisizioni di quanto necessario solo a seguito dell'accettazione della proposta di cui al comma precedente e in conformità con quanto nello stesso stabilito.

ARTICOLO 4

(Referenti per la conduzione dei servizi)

1. Le parti si impegnano a nominare un proprio referente per la conduzione delle attività relative a ciascun servizio previsto dalla presente Convenzione e a darsene reciproca comunicazione formale. Eventuali variazioni saranno comunicate con le medesime modalità.

ARTICOLO 5

(Corrispettivi e pagamenti)

1. Per ciascun servizio previsto dalla presente Convenzione, il Consiglio corrisponderà a Insiel gli importi che saranno definiti di comune accordo e indicati nelle comunicazioni di cui al precedente articolo 3, comma 3.

2. La fatturazione sarà effettuata separatamente per ogni specifico servizio. In particolare per la realizzazione di software, alla sottoscrizione del verbale di collaudo, mentre per i servizi e per le locazioni, trimestralmente dalla data di attivazione.
3. I pagamenti saranno effettuati entro 30 giorni dal ricevimento delle fatture, compatibilmente con le esigenze tecniche di chiusura del bilancio consiliare, previa verifica di conformità della prestazione da parte del referente del Consiglio e con le modalità indicate da Insiel in calce alle fatture medesime.
4. Il Consiglio è esonerato da ogni responsabilità per errori dovuti ad incomplete od inesatte indicazioni contenute nelle fatture o alla mancata comunicazione, nelle dovute forme, di eventuali variazioni successive.

ARTICOLO 6

(Obblighi e responsabilità)

La Società, in via esclusiva:

- assume in proprio ogni responsabilità per i danni eventualmente subiti da persone o cose, in dipendenza di omissioni o negligenze nell'esecuzione delle prestazioni oggetto della presente Convenzione;
- si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari in materia di lavoro ed assicurazioni sociali, assumendo a proprio esclusivo carico tutti gli oneri relativi;
- si obbliga ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti che sono impegnati nelle prestazioni oggetto del presente incarico, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti di lavoro applicabili alla categoria e nella località in cui si svolgono le attività finalizzate alla fornitura di cui in oggetto e, in genere, da ogni contratto collettivo successivamente stipulato per la categoria, applicabile nella località;

- è responsabile dell'osservanza delle disposizioni di legge in vigore in materia di sicurezza sul lavoro, ed in particolare di quanto previsto dal D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro) e successive modificazioni ed integrazioni. Considerata la natura e la tipologia delle attività svolte dal presente contratto la Società è esonerata dalla redazione del documento di valutazione dei rischi da interferenze di cui all'art. 26, D.lgs. 81/2008;
- si impegna a rispettare quanto previsto dal D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni ed integrazioni, in materia di protezione dei dati personali.

ARTICOLO 7

(Norme regolatrici)

- 1 L'esecuzione della presente Convenzione è regolata:
 - a) dalle clausole della presente Convenzione;
 - b) dal Disciplinare di servizio per l'affidamento in house delle attività relative allo sviluppo e gestione del Sistema Informatico Integrato regionale e delle infrastrutture di telecomunicazione approvato con deliberazione della Giunta regionale 11 aprile 2013, n. 667 e dal Catalogo dei servizi, parti integranti e sostanziali del Disciplinare del Servizio, approvati dall'ultimo decreto del direttore del Servizio Sieg n. 1976 del 30/7/2014;
 - c) dalle disposizioni che disciplinano la contabilità del Consiglio regionale;
 - d) dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative vigenti, per quanto non regolato dalle disposizioni di cui ai precedenti punti.

ARTICOLO 8

(Privativa industriale)

1. Insiel manleva il Consiglio da qualsiasi responsabilità nel caso in cui nell'esecuzione dei servizi abbia fornito macchine, dispositivi o soluzioni tecniche di cui altri abbiano ottenuto privativa.

2. Qualora le apparecchiature fornite da Insiel siano oggetto di azione per violazione di brevetti o diritti d'autore in Italia o all'estero, Insiel si impegna a sue spese ad ottenere per il Consiglio il diritto di utilizzare le macchine.

ARTICOLO 9

(Oneri fiscali e spese contrattuali)

1. Sono a carico della Società tutti gli oneri inerenti la presente Convenzione di qualsiasi natura, compresi quelli dell'eventuale registrazione e gli altri di natura fiscale.
2. La presente Convenzione, in quanto scrittura privata soggetta al regime dell'imposta sul valore aggiunto, verrà registrata in misura fissa, solo in caso d'uso (artt. 5 e 40 del D.P.R. n. 131/86).

ARTICOLO 10

(Foro competente)

1. Per ogni controversia tra le parti in ordine alla esecuzione o alla interpretazione della Presente Convenzione, viene eletto foro competente il Foro di Trieste.

ARTICOLO 12

(Efficacia)

1. La presente Convenzione è vincolante per le parti dalla data della sottoscrizione, contestualmente decade l'accordo quadro vigente.

ARTICOLO 13

(Normativa di riferimento)

1. Per quanto non specificamente previsto dalla presente Convenzione, si applicano le disposizioni "Disciplinare per l'affidamento in house delle attività relative allo sviluppo e gestione del Sistema Informativo Integrato Regionale e delle infrastrutture di telecomunicazione" approvato dalla deliberazione della Giunta regionale n. 667 dell'11 aprile 2013;

Letto, approvato e sottoscritto, il presente atto occupa otto facciate intere e fin qui dell'ottava facciata.

Trieste,

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

“..... – Imposta di bollo assolta in modo virtuale –
.....”